



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Buras n. 51

**Data di pubblicazione: 07 ottobre 2023**

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

### Parte prima

#### Regolamenti e decreti

##### Decreti

**Assessorato Difesa dell'ambiente**

##### Estratto Decreto

n. 4133 DecA 16 del 05 ottobre 2023

**Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 3496 DecA/9 del 29.08.2023 - Calendario venatorio 2023/2024.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

ART. 1) Nel territorio libero alla caccia, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito, per un'ulteriore giornata, nel giorno 8 ottobre 2023: e ciò, con un carniere giornaliero di una Lepre sarda per cacciatore e stagionale di 3 capi e un carniere giornaliero di una Pernice sarda per cacciatore e stagionale di 4 capi, sempre nel rispetto del limite massimo complessivo consentito pari a 500 capi di Lepre sarda e 2854 capi di Pernice sarda, con specifica esclusione del prelievo della Pernice sarda nelle aree della Rete Natura 2000 come previsto dalla Determinazione n. 22970/467 del 31.07.2023 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali;

ART. 2) Nelle Zone autogestite di caccia, anche ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, che hanno effettuato i censimenti e risultano in possesso di piani di prelievo con esiti positivi, come indicate nell'allegato al Decreto 3786 DecA/12 del 15.09.2023, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nel giorno 8 ottobre 2023: e ciò, con un carniere giornaliero di una Lepre sarda per cacciatore e stagionale di 3 capi e un carniere giornaliero di una Pernice sarda per cacciatore e stagionale di 4 capi, sempre nel rispetto del limite massimo complessivo consentito dai rispettivi piani di prelievo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 3) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco allegato al Decreto 3786 DecA/12 del 15.09.2023.

ART. 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche su tutta la restante parte del territorio regionale.

ART. 5) Il prelievo sarà monitorato utilizzando un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida ed in tempo reale dei capi abbattuti così da poter predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Peraltro, della fase transitoria relativamente al passaggio all'utilizzo della suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica, entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: [difesa.ambiente@regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@regione.sardegna.it)), indicando specificamente "nome dell'Autogestita e dati di abbattimento complessivi: numero di lepri e numero di pernici suddivise per classi di sesso" e riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Lepre e Pernice sarda – calendario venatorio 2023/2024";

Il presente Decreto è pubblicato nel sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e trasmesso, per opportuna conoscenza, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Porcu